Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 262

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

## SOMMARIO



(5873)

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887.
**Interpretazioni e modifiche alle leggi sulle imposte dirette.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, con il relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;
Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339;
Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;
Visto il R. decreto legislativo 16 dicembre 1922, n. 1660;
Visto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3069;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 241, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833;
Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662;
Visti il R. decreto legislativo 21 dicembre 1922, n. 1661; il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, convertito nella legge 24 aprile 1927, n. 603; il R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833 e il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;
Visto il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni dirette ad interpretare, completare e modificare alcune delle disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte dirette, in genere, e dell'imposta di ricchezza mobile, in particolare;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Il minimo imponibile fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per i possessori dei redditi delle categorie *B*, *C*-1 e *C*-2, nonchè della categoria *D* che non siano tassabili per la ritenuta diretta, è elevato:
a L. 2500 dal 1° gennaio 1937;
a L. 3000 dal 1° gennaio 1938;
a L. 3500 dal 1° gennaio 1939;
a L. 4000 dal 1° gennaio 1940.
La determinazione del minimo imponibile di cui al presente articolo è fatta con le norme stabilite al secondo comma del citato

art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, tenuto anche conto dei redditi che siano permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta.

Art. 2. — Sono accordate le seguenti detrazioni sul rispettivo ammontare del reddito tassabile:

dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1937:
di L. 500 per i redditi da L. 2500 a L. 2600;
di L. 400 per i redditi da L. 2601 a L. 2700;
di L. 300 per i redditi da L. 2701 a L. 2800;
di L. 200 per i redditi da L. 2801 a L. 2900;
di L. 100 per i redditi da L. 2901 a L. 3000;

dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1938:
di L. 500 per i redditi da L. 3000 a L. 3100;
di L. 400 per i redditi da L. 3101 a L. 3200;
di L. 300 per i redditi da L. 3201 a L. 3300;
di L. 200 per i redditi da L. 3301 a L. 3400;
di L. 100 per i redditi da L. 3401 a L. 3500;

dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1939:
di L. 500 per i redditi da L. 3500 a L. 3600;
di L. 400 per i redditi da L. 3601 a L. 3700;
di L. 300 per i redditi da L. 3701 a L. 3800;
di L. 200 per i redditi da L. 3801 a L. 3900;
di L. 100 per i redditi da L. 3901 a L. 4000;

dal 1° gennaio 1940 in poi:
di L. 500 per i redditi da L. 4000 a L. 4100;
di L. 400 per i redditi da L. 4101 a L. 4200;
di L. 300 per i redditi da L. 4201 a L. 4300;
di L. 200 per i redditi da L. 4301 a L. 4400;
di L. 100 per i redditi da L. 4401 a L. 4500.

Art. 3. — Tra i redditi di cui al secondo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali, comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'art. 18, lettera *c*), del testo unico sopra citato.

Art. 4. — L'art. 29 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le società in nome collettivo e le società di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo, per il pagamento dell'imposta, la solidarietà degli individui che le compongono.

Le società in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, pel pagamento dell'imposta, la solidarietà per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilità per gli accomandanti e per gli associati.

Art. 5. — L'art. 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa dell'Ufficio distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

La valutazione è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

Art. 6. — L'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta (categoria *D*) tutti i compensi, assegni, indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati, fatta eccezione per le somme che siano pagate espressamente a titolo di rimborso di spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto.

Nel caso, invece, di pagamento di compensi diversi dalle diarie, indennità di missione, trasferte e simili indicate all'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 399, e globalmente comprensivi anche di rimborso di spese per materiali, assunzione di opere ed altro, non determinabili in modo preciso e preventivo, l'Ufficio statale che dispone il pagamento si asterrà dalla applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e darà, invece, notizia al competente Ufficio delle imposte dei contratti e dei pagamenti, affinchè proceda esso, nelle forme ordinarie, all'accertamento *una tantum* del reddito netto in categoria *D*.

Art. 7. — I redditi conseguiti da liberi professionisti con la prestazione della propria opera in amministrazioni ed incarichi giudiziari, in curatele, liquidazioni di aziende, arbitraggi e simili saranno accertati e tassati *una tantum* quali redditi di categoria *C*-1, ogni qualvolta per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo con cui la professione è normalmente svolta possano considerarsi distinti dal reddito continuativo accertato per l'ordinario svolgimento dell'attività professionale.

Nel proporre o nel definire accertamenti di carattere continuativo al nome di professionisti, l'Ufficio delle imposte dovrà, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, prendere, se del caso, riserva di accertare separatamente, di volta in volta, incarichi professionali che esorbitano dai limiti assegnati al reddito continuativo. Tale riserva espressa non è richiesta per le prestazioni che non rientrino nell'attività specifica della professione esercitata.

Ai fini dell'accertamento *una tantum* il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dell'assunzione dell'amministrazione giudiziaria, della curatela, della liquidazione e simili entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assunzione stessa, con l'indicazione del reddito annuale o globale ogni qualvolta esso sia determinabile preventivamente.

Quando l'incarico si prolunghi per due o più anni, il professionista dovrà entro il 31 gennaio del secondo anno e dei susseguenti dichiarare le somme percepite nell'anno precedente ed il reddito da esse rappresentato.

In base a tali dichiarazioni l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito indicato dal contribuente, salvo l'accertamento definitivo da eseguirsi, in ogni caso, in base a dichiarazione da presentarsi dal contribuente entro 60 giorni dalla chiusura della curatela, della liquidazione, ecc.

In attesa dell'accertamento definitivo rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo art. 9.

Art. 8. — Negli accertamenti continuativi a carico degli assuntori di appalti e di forniture, l'Ufficio delle imposte ha la facoltà di non tener conto di quegli appalti e di quelle forniture che, per il loro ammontare, per la loro durata, per la modalità di esecuzione e per altre circostanze, possano considerarsi a sè, distinti dalla normale ed ordinaria attività del contribuente, prendendo riserva di accertare i redditi di tali appalti e forniture separatamente e per una volta tanto, con espressa, specifica menzione da farsi nello stesso avviso riguardante l'accertamento continuativo.

Il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a denunciare, indicandone il reddito presunto, gli appalti assunti nell'anno precedente per ciascuno dei quali si debba procedere a separato accertamento in conformità ai criteri indicati dall'Ufficio nella menzione di cui al comma precedente. In base a tali dichiarazioni l'Ufficio potrà procedere ad inscrizione provvisoria del reddito dei singoli appalti e delle singole forniture, salvo conguaglio all'accertamento definitivo da eseguirsi d'ufficio od in base alla dichiarazione del reddito globale dell'appalto e fornitura, da presentarsi, in ogni caso, dal contribuente entro 60 giorni dal collaudo dell'appalto e dalla fine della fornitura.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la tassazione *una tantum* di redditi provenienti da altre forme di attività industriale o commerciale, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dalla ordinaria attività continuativa del contribuente.

In attesa dell'accertamento definitivo rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo.

Art. 9. — L'art. 59 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

L'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti, restando prescritta per gli altri anni anteriori.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della Finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

Art. 10. — La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definita, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione.

In nessun caso, però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

Art. 11. — L'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

Le società ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro il termine di tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.

Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura.

Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello indicato al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

Art. 12. — L'art. 7 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, è modificato come segue:

Le tassazioni eseguite, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri delle società anonime o in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle casse di risparmio, con le norme dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio.

La tassazione definitiva è eseguita annualmente sui risultati dei bilanci di competenza, provvedendosi, poi, in base ad essa, alla iscrizione del supplemento d'imposta ovvero al rimborso della maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'art. 109, e, rispettivamente, nell'art. 120, ultimo comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Per ottenere il rimborso previsto al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare la dichiarazione nei termini prescritti al precedente art. 11.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione estende inoltre all'anno successivo la liquidazione provvisoria precedentemente accertata, salvi sempre i maggiori provvisori accertamenti di iniziativa dell'Ufficio.

Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare è considerato bilancio di competenza agli effetti del presente articolo il bilancio relativo all'esercizio sociale chiusosi nell'anno.

La tassazione di conguaglio di cui al primo comma del presente articolo ha inizio dall'anno 1935.

Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria *B* conseguiti da provincie, comuni ed enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci.

Allorquando detti enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci.

Art. 14. — Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alla legge sul contratto di impiego privato e ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito di categoria *B*, ogni qualvolta essi affluiscano in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale, e siano investiti in buoni del tesoro.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda e saranno assoggettate di anno in anno ad imposta in categoria *B* le erogazioni eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per il quale il fondo speciale è costituito.

Art. 15. — Nell'applicazione degli articoli 31 e 32 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, in confronto degli enti e delle società tassabili in base al bilancio, i quali, insieme con redditi assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, posseggano cespiti a tale imposta comunque non assoggettati, si farà luogo alla detrazione per l'intero ammontare delle spese e passività specificamente afferenti i cespiti tassabili.

Le spese e passività specificamente afferenti i cespiti non formanti oggetto di tassazione saranno ammesse in detrazione limitatamente alla cifra che supera l'ammontare dei cespiti non soggetti ad imposta.

Le spese generali e le passività non riferibili specificamente ai cespiti tassabili o a quelli non formanti oggetto di tassazione, ma riferibili alla organizzazione della impresa nel suo complesso, saranno ammesse in detrazione soltanto per quella quota che, in linea di estimazione, debba attribuirsi ai cespiti formanti oggetto di tassazione.

Art. 16. — Nei casi di incorporazioni o di fusioni di società ed enti, gli amministratori della società od ente cessato sono tenuti a compilare, all'atto della fusione o della incorporazione, il bilancio di chiusura, il quale dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta dichiarazione, nel termine di un mese dalla sua pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servirà di base per l'accertamento *una tantum* dell'imposta relativa agli utili derivanti dal conferimento dell'azienda, nonchè, per le società ed enti di cui agli articoli 11, 12 e 13, per la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura.

In caso di omessa od infedele dichiarazione sono applicabili agli amministratori suddetti le sanzioni previste a carico dei contribuenti dal testo approvato con R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1608.

Le procedure d'accertamento e di riscossione tuttora in corso o non ancora iniziate nei confronti della società cessante saranno proseguite o promosse in confronto della società incorporante o risultante dalla fusione.

Art. 17. — Nel reddito delle società anonime e in accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel Regno per conto di società, ditte e associazioni estere, mercè la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme dalle medesime indebitamente caricate al passivo sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci ad esse vendute dalla società, ditta o associazione estera, o sotto forma di provvigioni, di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di premi e simili.

Art. 18. — A decorrere dall'anno 1935 la tassazione delle società e degli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 che vengano messi in liquidazione, è eseguita anno per anno, a titolo provvisorio, in base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione, ogni qualvolta la liquidazione si protragga oltre l'anno. Se però la liquidazione si protrae oltre il quinquennio, le tassazioni eseguite annualmente sui bilanci di competenza si considerano definitive.

I bilanci annuali, con la prescritta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine di cui all'art. 11 del presente decreto.

Il bilancio finale della liquidazione, sempre con la prescritta dichiarazione, deve essere presentato, ai fini del conguaglio, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Trascorso tale termine, le tassazioni annuali provvisorie divengono definitive per la società, salvo alla Finanza il diritto di procedere all'accertamento dei maggiori redditi risultanti dal bilancio finale di liquidazione controllato ai sensi dell'art. 20 del presente decreto.

Le precedenti norme non si applicano alle società od enti in liquidazione, che continuino la gestione in base a concessione di esercizio provvisorio, essendo ad esse applicabile il disposto dell'art. 12 del presente decreto.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare opportune disposizioni amministrative per l'applicazione delle predette norme agli enti e società la cui liquidazione tuttora in corso sia stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1935 ed in confronto dei quali siano stati eseguiti accertamenti annuali con metodo diverso da quello previsto dal comma primo del presente articolo.

Art. 19. — Quando nel bilancio d'una società od ente indicato agli articoli 11, 12 e 13 relativo ad un determinato esercizio risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano distribuiti come utili agli azionisti, ovvero siano, ugualmente come utili, destinati ad impiego diverso, la Finanza ha il diritto di accertarli ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

La stessa facoltà d'accertamento spetta alla Finanza allorchè i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell'ente.

Art. 20. — Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito — oltre alla facoltà di verificare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili — hanno altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti di valutazione e comparazione da essi raccolti all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare il reddito da assoggettare al tributo, in relazione alla situazione economica dell'azienda che sia desunta dalla circostanze e degli elementi di cui sopra.

L'Ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi di fatto in base ai quali hanno proceduto alla rettifica del reddito di bilancio.

Art. 21. — La esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dal 1° comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, ai sussidi, concorsi e contributi, largiti per fini di pubblico interesse dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti pubblici a favore di enti o di privati individui, non esclude che, se dette erogazioni rappresentino un concorso nelle spese di produzione ed altre passività deducibili, debbano essere comprese fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito annuale tassabile.

Art. 22. — A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo comma dell'art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono estese a chiunque attenda all'esercizio del credito, sia esso anche una società in accomandita semplice, o società in nome collettivo o di fatto, od un privato contribuente. Tali società, ditte e persone sono quindi tenute a dichiarare gli interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa verso i depositanti.

Dalla stessa data, le disposizioni dell'art. 60 del testo unico sopra citato, concernenti l'accertamento provvisorio e di conguaglio dell'imposta relativa agli interessi passivi dei libretti di deposito e dei conti correnti presso le casse di risparmio e gli istituti di cre-

dito, sono estese a chiunque — enti, società di qualsiasi genere, privati — eserciti l'industria del credito.

Art. 23. — Il secondo comma dell'art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le Provincie, i Comuni e qualsiasi altro ente, società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, nonchè i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori.

Art. 24. — Le società di assicurazione sulla vita e gli altri enti e società debbono dichiarare i vitalizi dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita comunque costituiti e pagare direttamente l'imposta relativa con diritto di rivalersene sui creditori.

Art. 25. — Fra gli assegni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e all'articolo 2 del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, sono comprese le gratificazioni, le doppie mensilità, le provvigioni e cointeressenze, le percentuali di servizio, le panatiche ed i supplementi di ogni genere, anche se eventuali, occasionali e straordinari.

Art. 26. — A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, n. 662, sono applicabili anche ad ogni specie di associazioni e di società civili, nonchè ai proprietari di beni urbani, rustici e patrimoniali in genere che abbiano alle proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al governo, cura e sfruttamento di detti beni, per gli stipendi, pensioni, emolumenti ed assegni di ogni genere corrisposti.

Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti gli enti diversi dallo Stato per i quali sia stabilita la classificazione in categoria *D* degli stipendi, delle pensioni e di ogni assegno in genere da essi corrisposto ai propri dipendenti, nonchè a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali, equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27. — Gli stipendi ed ogni altra competenza del personale addetto alle aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, gestite da Enti morali e Società, ed alle aziende esercenti pubblici servizi automobilistici e reti telefoniche sono classificati, dal 1° gennaio 1936, in categoria *C-2* e tassati per ruolo con le norme stabilite nel R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e nel R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, rispettivamente convertiti nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, e 8 aprile 1935, n. 662.

Tutte le disposizioni contrarie sono abrogate.

Art. 28. — All'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati, viene sostituito il seguente, con effetto dal 1° gennaio 1936:

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di ricchezza mobile quale elemento del complessivo reddito di categoria *B* derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che la industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta immobiliare secondo le norme proprie all'imposta medesima.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1936, ai fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonchè ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

Nella prima applicazione del combinato disposto dei precedenti commi primo e terzo, quando non si faccia luogo pel 1936 alla normale revisione del reddito di ricchezza mobile anteriormente accertato per l'esercizio commerciale ed industriale, l'Ufficio aggiungerà senz'altro a detto reddito mobiliare quello imponibile già accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Il reddito complessivo di categoria *B* così determinato resterà fermo fino a quando non venga rettificato dal contribuente o dall'Ufficio.

Art. 29. — Le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni similiari, costituiti in forma di società civili, aventi per iscopo la manipolazione dei prodotti agrari per conto dei singoli partecipanti, pagheranno l'imposta di ricchezza mobile in categoria *B* esclusivamente sul maggior reddito derivante dalla manipolazione collettiva in confronto di quello assoggettato ad imposta sul reddito agrario al nome dei singoli coltivatori.

L'imposta sarà applicata con l'aliquota ridotta del 50 %.

La stessa norma si applica ai privati proprietari, i quali, per la prima lavorazione dei soli prodotti dei propri fondi, si avvalgano di una organizzazione a tipo industriale eccedente le forme di semplice manipolazione rurale dei prodotti medesimi.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, costituiti con gli stessi scopi in forma di società anonima o cooperativa, godranno ugualmente della riduzione del 50 % dell'aliquota per l'imposta da applicarsi al reddito risultante dal bilancio annuale.

Art. 30. — All'art. 64 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è aggiunto il seguente comma:

Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'art. 691, n. 5, del Codice di commercio, per presentare alla cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei crediti.

Art. 31. — Tutti i datori di lavoro che, a' sensi del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, e delle successive estensioni e modifiche, sono tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi di categoria *C-2* e *D* sui quali hanno l'obbligo di esercitare la rivalsa dell'imposta pagata, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 1936, ad impiantare ed a conservare regolarmente scritture idonee alla verifica da parte degli Uffici degli emolumenti di ogni genere pagati ai singoli prestatori d'opera e dell'imposta ad essi ritenuta.

In mancanza di tali registri o in caso di loro inattendibilità, gli Uffici delle imposte sono autorizzati a procedere ad accertamenti induttivi globali a carico dei datori di lavoro, con applicazione, se del caso, delle pene previste per infedele od omessa denuncia e per il non dimostrato esercizio della rivalsa obbligatoria.

Art. 32. — Le decisioni della Commissione centrale debbono essere notificate entro il termine di tre mesi dal giorno in cui esse sono pervenute all'ufficio. Trascorso tale termine, la decisione diviene definitiva per la Finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere alla Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica.

Quando la decisione sia stata notificata entro i tre mesi dal giorno in cui è pervenuta all'ufficio, la Finanza può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica.

Art. 33. — A tenore dell'ultimo comma dell'art. 120 del Regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria da parte della Amministrazione finanziaria contro i deliberati della Commissione centrale per le imposte dirette, non si farà luogo allo sgravio o rimborso della imposta, se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 34. — Nei casi di cessione di un esercizio di industria o di commercio, di cui all'art. 63 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta per i redditi di categoria *B* e *C-2* dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, sia per l'imposta che sia già stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti già notificati prima dell'avvenuta cessione.

Le stesse norme si applicano nel caso di cessione o di sostituzione nell'esercizio di mezzi di trasporto in servizio pubblico e di navi mercantili e pescherecce.

Art. 35. — Le disposizioni contenute nell'art. 69 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si applicano anche ai redditi dipendenti da rapporti d'impiego o di lavoro, come stipendi, pensioni, assegni, indennità di licenziamento e simili.

Art. 36. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 366, *foglio* 26. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1888.

**Estensione alla Libia della modifica delle norme riflettenti la vigilanza sulle Società cooperative, apportata con legge 4 giugno 1931, n. 998.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;

Visto il R. decreto 18 marzo 1935, n. 766, col quale si estendono alla Tripolitania e alla Cirenaica, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882;

Ritenuta la necessità di estendere alla Libia anche le modificazioni approvate al sopra citato R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, con la legge di conversione 4 giugno 1931, n. 998;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — Sono estese alla Libia le modificazioni apportate con legge 4 giugno 1931, n. 998, al R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficace la vigilanza governativa sulle Società cooperative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 366, *foglio* 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1889.

**Variante alle norme sui congedi ordinari al personale in servizio civile nelle Colonie dell'Africa Orientale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che concede al Governo del Re d'emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa e il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, sul trattamento del personale in servizio civile in Colonia, modificato dal R. decreto 15 marzo 1929, n. 469;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al personale in servizio civile nella Colonia Eritrea che per ragioni attinenti alle condizioni politiche e di sicurezza del territorio della Colonia non possa usufruire del congedo ordinario alla fine del biennio di servizio coloniale, il congedo potrà essere concesso nel biennio successivo, senza pregiudizio del titolo alla concessione per questo biennio.

Parimenti al personale in servizio nella Somalia Italiana che per le stesse ragioni non possa usufruire del congedo ordinario alla fine del triennio di servizio coloniale, il congedo potrà essere concesso entro l'anno successivo, senza pregiudizio del titolo alla concessione per il nuovo triennio incominciato.

Al personale di entrambe le Colonie è consentito di cumulare i congedi o le frazioni di congedo maturate e non godute in un quadriennio, solo nel caso in cui esso non sia stato inviato in congedo oppure sia stato richiamato da quello che fruiva per accertate ragioni di servizio connesse con operazioni di guerra o di grande polizia coloniale.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1935 al 31 dicembre 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 366, *foglio* 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1890.

**Norme per l'applicazione in Libia delle disposizioni sulla disciplina di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969;

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Visto l'art. 109 del R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Ravvisata la necessità di stabilire le norme per assicurare in Libia l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, e al R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176, in armonia con gli usi e le consuetudini locali;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le norme contemplate nella legge 14 dicembre 1931, numero 1699, sulla disciplina di guerra, e nel regolamento approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176, si applicano ai cittadini italiani libici, di cui agli articoli 33 e 34 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, con le modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2. — Le donne cittadine italiane libiche musulmane sono esenti dagli obblighi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699. I cittadini italiani libici sono esenti dall'obbligo medesimo, nonchè da quello di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, qualora abbiano raggiunto gli anni 60.

Art. 3. — Il Comitato di resistenza civile previsto dal 2° comma dell'art. 53 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, è costituito presso i Municipi dei Capoluoghi di Commissariato provinciale e presso il Comando del territorio militare del Sud.

Esso è presieduto rispettivamente dal podestà e dal funzionario od ufficiale del Regio esercito nominato dal Comandante del territorio militare del Sud.

Il Governatore generale ha facoltà di creare Comitati di resistenza civile anche presso le Residenze e le sottozone del territorio militare del Sud. Questi Comitati esplicano le loro funzioni nell'ambito del territorio di loro giurisdizione e sono presieduti rispettivamente dal residente e dal comandante della sottozona.

I Commissari generali ed il Comandante del territorio militare del Sud vigilano alla coordinazione delle attività dei comitati istituiti nel proprio territorio.

Art. 4. — Le facoltà attribuite al prefetto sono in Colonia esercitate, per quanto concerne la disciplina di guerra, dai Commissari generali e dal Comandante del territorio militare del Sud, che devono tenere al corrente il Governatore generale dell'azione svolta dai Comitati e di quant'altro ritengano opportuno.

Art. 5. — La dichiarazione di mobilitazione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 1° e 2°, della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, e art. 110 del regolamento approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176, è fatta con decreto del Governatore generale previa autorizzazione del Ministro per le colonie.

Il decreto del Governatore generale che dichiara quali Enti ed Associazioni pubblici e privati, siano civilmente mobilitati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Qualora speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione civile di determinati Enti, potrà disporsi anche senza l'anzidetta pubblicazione.

Art. 6. — La precettazione dei cittadini italiani libici, sia individuale che collettiva, può avvenire, oltrechè mediante chiamata per manifesto o per precetto personale, anche a mezzo dei capi quartiere nei centri urbani, dei capi tribù o sottotribù per le località interne, e per gli israeliti a mezzo del presidente della Comunità.

A costoro potrà altresì essere fatto l'obbligo di raccogliere il contingente di cittadini libici occorrente per determinati servizi ed incarichi, salva sempre la vigilanza governativa su detti capi e sul loro operato.

Art. 7. — La condizione di mobilitato civile ha inizio dal giorno della ricezione del precetto, o dal giorno stabilito dal manifesto, o, nell'ipotesi dell'articolo precedente, da quello comunicato dai capi quartiere, tribù, sottotribù o presidenti di Comunità israelitiche per la presentazione.

Art. 8. — Agli effetti delle disposizioni contenute nella legge 14 dicembre 1931, n. 1699, per cittadini italiani libici aventi obblighi di servizio militare, si intendono quelli di cui al R. decreto 22 luglio 1932, n. 1146.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 366 - *foglio* 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1935-XIV, n. 1891.

**Modificazioni al regime delle importazioni delle merci dall'estero.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157, che disciplina l'approvvigionamento all'estero di talune merci;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 654, che istituisce un organo per disciplinare lo scambio delle valute e il decreto Ministeriale 12 giugno 1935 per la costituzione ed il funzionamento di speciali Giunte al riguardo;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, che istituisce il monopolio per l'acquisto all'estero di talune merci;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1713, che modifica quello del 14 aprile 1934, n. 564;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un riordinamento delle norme riguardanti le discipline delle importazioni, con particolare riguardo alle speciali esigenze dei rifornimenti del Paese in rapporto con le disponibilità dei mezzi di pagamento all'estero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A datare dall'entrata in vigore del presente decreto, le merci la cui importazione nel Regno è subordinata al rilascio di licenze da parte del Ministero delle finanze, su proposta della Sovraintendenza allo scambio delle valute, sono quelle indicate nell'allegata tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Restano di libera importazione nel Regno le merci di cui all'annessa tabella *B*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3. — È data facoltà al Ministro per le finanze, d'intesa con i competenti Ministeri e con la Sovraintendenza allo scambio delle valute, di apportare modificazioni alle tabelle di cui ai precedenti articoli.

Art. 4. — Restano ferme le disposizioni relative ai prodotti il cui acquisto all'estero è affidato al Monopolio istituito col R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375.

Le quantità dei prodotti da importarsi sono fissate periodicamente dalla Sovraintendenza allo scambio delle valute previ accordi con il Commissariato per le fabbricazioni di guerra e con i Ministeri delle corporazioni e delle comunicazioni.

Art. 5. — Le Giunte tecniche istituite in dipendenza del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564 (lana, caffè, semi oleosi), sono poste alla dipendenza della Sovraintendenza allo scambio delle valute. Con decreto del Capo del Governo le dette Giunte verranno riordinate in armonia con i criteri fissati con il decreto Ministeriale in data 12 giugno 1935.

I contingenti di importazione amministrati dalla Commissione per la importazione degli oli minerali e dei carburanti, dal Comitato nazionale dell'industria dei colori organici sintetici, dall'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, dall'Istituto Cotoniero Italiano, sono fissati periodicamente dalla Sovraintendenza allo scambio delle valute, previ accordi con il Commissariato per le fabbricazioni di guerra e con i Ministeri delle corporazioni e delle comunicazioni.

Art. 6. — Per tutte le merci la cui importazione non risulti regolata dalle norme di cui agli articoli precedenti, resta in vigore il regime della importazione sulla base della presentazione alle dogane delle bollette relative alle importazioni effettuate nel corrispondente periodo dell'anno precedente e nei limiti di percentuali da stabilirsi. Tale importazione potrà essere consentita dal Ministero delle finanze su parere della Sovraintendenza allo scambio delle valute, previ accordi col Ministero delle corporazioni, con particolare riguardo alle necessità degli approvvigionamenti del Paese e alle disponibilità dei mezzi di pagamento derivanti dalle esportazioni italiane.

Art. 7. — In quanto le disposizioni del presente decreto-legge innovino in confronto di quelle attualmente in vigore, è data facoltà al Ministero delle finanze di ammettere alla importazione, sulla base delle norme che vengono abrogate, le merci che risultino spedite dall'origine con destinazione diretta per l'Italia alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, a condizione, tuttavia, che dette merci siano dichiarate per importazione alla dogana entro i termini qui sotto indicati:

merci di origine europea e di origine da Paesi non europei del Bacino del Mediterraneo: dieci giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

merci originarie da Paesi dell'Africa e dell'Asia, non compresi nel Bacino del Mediterraneo, nonchè originarie dall'America del Nord: un mese dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

merci di qualunque altra origine: non oltre il 31 dicembre 1935.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore nel settimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 366, *foglio* 38. — MANCINI.

TABELLA *A*.

**Elenco delle merci vincolate a licenza del Ministero delle finanze**

| Numero e lettera della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 11 | Porci |
| 19 | Carni |
| 21 | Estratti di carne e brodi condensati |
| 25 | Giallo d'uova disseccato, o liquido |
| 29 *a*) | Burro di latte fresco |
| 33 | Pesci freschi, anche congelati (esclusi uova di pesce fresche, tonno destinato ai conservifici) |
| 34 | Pesci preparati |
| 37 | Caffè |
| 50 | Cacao |
| 64 | Frumento |
| 66 | Orzo |
| 67 *b*) | Granturco altro |
| 71 | Semolino |
| 74 | Legumi secchi |
| 99 | Conserva di pomidori |
| 106 | Vini |
| 117 | Semi oleosi |
| 119 | Copra |
| 124 | Oli animali |
| 125 | Oli vegetali (esclusi gli oli concreti e l'olio di legno della Cina) |
| 127 | Sevo animale |
| 128 | Oleomargarina |
| 131 | Burro artificiale |
| 132 | Dègras, anche artificiale, non contenente oli minerali nè vaselina |
| 134 | Olio di cocco, di illipè e di palmisti |
| 135 | Olio di palma |
| 136 | Sevo vegetale |
| 137 | Grassi non nominati |
| 142 | Lino |
| 143 | Stoppa di lino |
| 144 | Juta |
| 146 | Crino vegetale, anche arricciato |
| 147 | Vegetali filamentosi non nominati |
| 181 *a*) | Cotone in bioccoli o in massa |
| 182 | Cascami di cotone di ogni sorta |
| 211 *a-b-e-l* | Lane naturali, sudice, lavate, pettinate non tinte |
| 212 | Cascami e borra di lana |
| 213 | Crino animale |
| 214 | Pelo |
| 215 | Setole |
| 247 | Seta tratta |
| 252 | Tessuti di seta |
| 273 | Oggetti cuciti di seta |
| 274 | Minerali metallici |
| 276 | Ceneri di zinco |
| 278 | Rottami di ferro e di acciaio |
| 279 | Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa |
| 280 | Ghisa da fusione o da affinazione, allo stato greggio |
| 281 | Leghe ferro metalliche allo stato greggio |
| 282 | Metalli per leghe ferro metalliche al tenore di più di 90 per cento |

| Numero o lettera della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 284 | Acciai in lingotti |
| 285 | Acciai comuni in blooms e bidoni |
| 350 | Rame e sue leghe, in verghe o spranghe |
| 351 | Rame e sue leghe, in fogli o lamiere |
| 352 | Rame e sue leghe in lastre per focolari di caldaie, fucinate greggie, anche semplicemente piegate |
| 353 | Rame e sue leghe in fili (esclusi quelli « tirati » per passamanerie, tessuti e simili, e quelli smaltati) |
| 355 | Rame e sue leghe in tubi greggi |
| 375 | Mercurio |
| 379 a) | Piombo e sue leghe, in pani e in rottami |
| 386 a) | Zinco e sue leghe, in pani e in rottami |
| 386 b) | Matte, scorie, ceneri, schiumature e altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione di 80 per cento o più |
| 388 a) | Metalli e leghe metalliche, non nominati, in pani e in rottami |
| 396 al 466 | Macchine e apparecchi e loro parti |
| 468 | Lime e raspe |
| 497-*ter*-*b*) | Valvole termoioniche, comprese le valvole raddrizzatrici |
| 520 b) | Trattrici |
| 556 | Caolino |
| 558 | Argille, terre refrattarie e terre da fonderia |
| 562 | Zolfo |
| 565 | Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati |
| 567 | Materiale refrattario |
| 624 a) | Sughero greggio |
| 645 | Essenza di trementina |
| 655 a) | Colofonia |
| 670 | Iodio greggio e raffinato |
| 715 | Concimi chimici |
| 716 | Concimi organici di origine animale, vegetale o mista |
| 744 | Nitrobenzolo |
| 745 | Anilina e toluidina greggia |
| 746 | Cloridrato di anilina |
| 747 | Sali di anilina non nominati |
| 748 | Derivati dall'anilina non nominati |
| 750 | Derivati dalla naftalina non nominati |
| 752 | Benzidina |
| 753 | Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina |
| 754 | Xilidina |
| 755 | Fenilendiamina, fenetidina e anisidina |
| 756 | Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati |
| 757 | Antrachinone |
| 758 | Resorcina |
| 759 | Naftolo (alfa e beta) |
| 760 | Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati |
| 761 | Derivati dall'acido fenico, non nominati |
| 762 | Benzaldeide e derivati |
| ex 763 | Aminofenoli e etilaminofenoli |
| 764 | Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo non nominati |
| 775 | Canfora |
| 777 a) | Piante e parti di piante medicinali, non nominate, indigene |
| 783 | Legni per tinta e per concia |
| 784 | Radiche, cortecce e frutti per tinta e per concia |
| 786 | Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominate |
| 790 | Estratti coloranti di legni e di altre materie vegetali per tinta, di qualsiasi sorta |
| 791 | Estratti tannici |
| 795 | Colori organici sintetici |
| ex 797 | Lacche di colori organici sintetici su supporto organico |
| 803 a) | Colla forte |
| 805 | Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate) secche o marinate |
| 806 | Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche |
| 814 | Cuoio falso |
| 826 | Gomma elastica |
| 826-*bis* | Avanzi, frantumi, residui o ritagli di ebanite, di gomma elastica o di tessuti gommati |
| 846 a) | Pasta meccanica |
| 846 b) | Pasta chimica (cellulosa) |
| 847 a-1 alfa) | Carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali e ad altre pubblicazioni periodiche |
| 874 | Grammofoni e parti di grammofoni |
| 879 a) | Pietre preziose greggie |
| 879 b)-1 | Pietre preziose lavorate, fini o gemme propriamente dette |
| 883 | Gioielli d'oro o di platino, e d'argento, anche dorato |
| 886 | Oro e platino, in lavori non nominati |
| 887 | Argento in lavori non nominati, anche dorati |
| 918 | Avena |
| 924 a) | Semi non oleosi da prato |
| 925 | Crusca |
| 926 | Fieno |
| 927 | Luppolo |
| 948 b) | Pellicole per cinematografia, impressionate |
| 951 | Stracci di ogni sorta |
| 952 a) | Oro in verghe, in pani, in polvere e in rottami |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

TABELLA *B*.

**Merci di libera importazione nel Regno**

| Numero o lettera della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI |
|---|---|
| 368 | Monete di rame e sue leghe |
| 865 | Manoscritti |
| 952 b) | Oro in monete |
| 953 | Argento in monete |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1892.
**Modifica della tassa di circolazione degli autoveicoli in Somalia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le voci *c*) e *d*) dell'art. 43 della tariffa per l'applicazione della tassa affari nella Somalia istituita con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, e le relative tasse fisse, sono modificate come segue:

c) *Autoveicoli adibiti ad uso privato, esclusivamente pel trasporto di persone.*

1. Con cilindrata non superiore ai 1000 cmc. . L. 200
2. Con cilindrata da 1001 cmc a 1500 cmc. . . » 300
3. Con cilindrata da 1501 cmc. a 2000 cmc. . . » 400
4. Con cilindrata da 2001 cmc. a 2600 cmc. . . » 500
5. Con cilindrata oltre i 2600 cmc. . . . . » 1000

d) I. — *Autoveicoli con motore a benzina, adibiti in servizio pubblico per trasporti di persone e cose, od anche al trasporto privato di cose.*

1. Con cilindrata non superiore ai 1000 cmc. . L. 100
2. Con cilindrata da 1001 cmc. a 1500 cmc. . » 200
3. Con cilindrata da 1501 cmc a 2000 cmc. . » 300
4. Con cilindrata da 2001 cmc. a 2600 cmc. . » 400
5. Con cilindrata oltre i 2600 cmc. . . . » 1000

II. — *Autoveicoli con motore a nafta adibiti ai medesimi trasporti di cui al* § I . . . . . . . . . . . L. 200

Art. 2. — A richiesta degli interessati, il pagamento delle tasse di cui al precedente art. 1 potrà essere frazionato in trimestri.

Art. 3. — Per le licenze relative ad autoveicoli di nuova introduzione in Colonia la tassa dovuta per il primo anno corrisponderà

tanti dodicesimi di quella annuale quanti sono i mesi che mancano alla fine dell'anno solare, non computate le frazioni di mese.

Art. 4. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Somalia Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1935 - Anno XIV*
*Atti del Governo, registro 366, foglio 20.* — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 novembre 1935-XIV.

**Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9, ultimo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII n. 343 — convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019 — che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per l'esecuzione del decreto-legge medesimo;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

PARTE I. — *Disposizioni di carattere generale.*

Art. 1. — Il trattamento stabilito con gli articoli da 1 a 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applica al personale previsto in detti articoli per il quale, in base a dichiarazione dell'autorità militare competente, ove ciò non possa desumersi dai documenti militari esibiti dagli interessati, risulti che il richiamo, il trattenimento alle armi o l'arruolamento volontario sono dipendenti da esigenze militari di carattere eccezionale e però diverse da quelle previste nell'art. 5 del decreto medesimo.

Detto trattamento è senz'altro applicabile al personale richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontario e destinato presso reparti di truppa, Comandi o servizi militari dislocati nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per tutto il tempo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle condizioni eccezionali previste nei precedenti comma il personale è considerato in « congedo per mobilitazione militare ».

Nei casi previsti dall'art. 5 del citato R. decreto-legge n. 343 continua ad applicarsi l'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e per i personali non disciplinati da quest'ultimo decreto le corrispondenti disposizioni che regolano in via normale la posizione e il trattamento del personale chiamato alle armi per servizio temporaneo o per adempiere agli obblighi di leva o arruolatosi volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 2. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343. per dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali, comprese quelle a ordinamento autonomo, s intendono quelli il cui trattamento è disciplinato dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tutti gli altri personali, compresi i contrattisti con trattamenti riferiti ai gradi gerarchici, si considerano non di ruolo.

Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardano i personali non di ruolo previsti negli articoli stessi che siano stati assunti per essere adibiti a mansioni, servizi o lavori aventi carattere di continuità.

Nei confronti del personale assunto per servizi, lavori o mansioni a carattere meramente precario, l'efficacia delle disposizioni di cui ai predetti articoli 3 e 4 s'intende limitata alla durata dei servizi dei lavori o delle mansioni per cui l'assunzione venne disposta.

Per il personale supplente ed incaricato insegnante e non insegnante dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado l'efficacia delle disposizioni medesime è limitata all'anno scolastico pel quale la supplenza è stata conferita. Dette disposizioni non si applicano, però, ai supplenti nominati per sostituire temporaneamente i titolari assenti o impediti.

Le disposizioni medesime non sono neppure applicabili al personale che, assunto ai termini dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 343, in sostituzione di quello alle armi, venga a sua volta richiamato alle armi o contragga arruolamento volontario.

Art. 4. — La eventuale riammissione in servizio sia del personale civile non di ruolo comunque denominato, sia degli operai temporanei richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione dalla quale dipendevano all'atto del richiamo o dell'arruolamento, domanda di riassunzione entro 60 giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi.

Art. 5. — La riammissione al posto occupato prevista dall'art. 153 del Regolamento generale sui salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, spetta agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, oltre che nel caso di licenziamento per obblighi di leva o per richiamo alle armi, anche quando essi, con il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipendono, abbiano contratto o contraggano arruolamento volontario per esigenze militari di ordine eccezionale.

Art. 6. — Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 2 e all'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non sono applicabili agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori che, ai termini dell'art. 142 del regolamento generale sui salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, siano stati licenziati o siano da licenziare perchè chiamati alle armi per obblighi di leva.

Art. 7. — Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applicano anche ai casi in cui disposizioni speciali prevedano a favore del personale richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente un trattamento più favorevole di quello stabilito dagli articoli medesimi.

Art. 8. — L'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è applicabile anche agli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o in servizio collettivo continuativo richiamati alle armi di autorità per esigenze militari di carattere eccezionale, considerandosi, a tal fine, quale stipendio l'indennità di carica di cui fruiscono gli ufficiali della M.V.S.N.

Art. 9. — Il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non si applica al personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative, in qualità di assimilato o militarizzato.

Art. 10. — Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, di cui all'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, al dipendente statale di ruolo va corrisposto — in aggiunta al trattamento militare per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga, aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, e indennità militari varie dovutegli in relazione al grado di ufficiale o di sottufficiale o di militare di truppa rivestito — unicamente lo stipendio civile escluso ogni altro emolumento, tranne soltanto:

l'aggiunta di famiglia (o indennità di caroviveri) che spetterebbe per l'impiego civile qualora nulla sia dovuto a tale titolo per il grado militare;

ovvero l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia (o indennità di caroviveri) che spetterebbe per l'impiego civile rispetto all'aggiunta di famiglia (o indennità di caroviveri) che sia dovuta, in importo inferiore, per il grado militare.

Art. 11. — Agli effetti del raffronto, previsto dal 2° comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si tiene conto:

da una parte dello stipendio o della paga, del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri, inerenti all'impiego civile, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561;

dall'altra parte dello stipendio o della paga, del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri al netto delle riduzioni di cui sopra, relativi al grado militare rivestito.

Tutti gli altri assegni, comprese le eventuali indennità di alloggio, dovuti, oltre quelli sopra indicati, nella posizione d'impiego civile, non si considerano ai fini del cennato raffronto, anche se qualcuno di detti assegni sia computabile in tutto od in parte per la pensione. Gli assegni in parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

Art. 12. — Ai fini dei trattamenti previsti dai precedenti articoli 10 e 11 l'assegno personale eventualmente spettante in base all'art. 4, comma 2°, della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, si considera alla stregua dell'aggiunta di famiglia.

Art. 13. — Ai fini del conguaglio e del raffronto di cui ai precedenti articoli 10 e 11 l'importo dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri inerente sia all'impiego civile, sia al grado militare, va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario e quella inerente alla residenza relativa all'impiego civile del dipendente pure all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, in conformità delle norme conte-

nute nel decreto interministeriale 9 maggio 1934-XII e nella circolare del Capo del Governo della stessa data n. 108486.

Art. 14. — Per la liquidazione del trattamento di quiescenza e per l'applicazione delle ritenute in conto entrate del tesoro sono sempre computate le competenze pensionabili di importo più elevato fra quelle considerate agli effetti del raffronto previsto dal precedente art. 11.

Agli effetti del computo della ritenuta in conto tesoro e dei contributi per le assicurazioni sociali, nonchè della liquidazione della pensione, agli operai permanenti e agli incaricati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, sono considerate come effettivamente ed integralmente percepite le paghe o le retribuzioni che sarebbero state considerate utili agli stessi effetti qualora detti salariati fossero rimasti in servizio durante il periodo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

È fatto salvo il diritto di computare ai fini del trattamento di quiescenza, la paga o lo stipendio pensionabile del grado militare, ove più favorevole degli assegni pensionabili di salariato, sempre che sugli assegni militari sia stata eseguita la ritenuta in conto entrate del tesoro.

Per il personale a contratto dipendente dalle Amministrazioni dello Stato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, rimangono fermi i trattamenti di quiescenza, previdenziali, assicurativi e simili in vigore al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

L'Amministrazione e gli impiegati seguiteranno a corrispondere i contributi a loro carico in ragione delle paghe o retribuzioni che sarebbero state considerate utili per la costituzione dei trattamenti suddetti, ove il personale fosse rimasto in servizio civile.

Art. 15. — Nei riguardi dei personali a cui, per il trattamento assistenziale, di previdenza e di quiescenza, siano applicabili le disposizioni sugli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, i periodi di servizio compiuti dal 1° gennaio 1935-XIII in poi quali richiamati o trattenuti alle armi o arruolati volontari, nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, saranno computati, agli effetti delle disposizioni sopracitate, come servizi prestati presso gli Enti alle dipendenze dei quali gli interessati si trovavano alla data del richiamo, dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi; e per i periodi medesimi, ai fini della imposizione dei contributi dovuti agli Istituti predetti della liquidazione degli assegni, e del relativo riparto — nei casi in cui il riparto sia prescritto in ragione del percetto — si considerano goduti gli stipendi, i salari e gli assegni dichiarati per legge utili a pensione, che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepiti se fosse rimasto in servizio presso gli enti suaccennati.

Art. 16. — Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, debbono comprendersi nella prole minorenne anche i figli legalmente adottati, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti.

Art. 17. — I dipendenti delle Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo che abbiano famiglia convivente e a carico, i quali, all atto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, siano provvisti di alloggio gratuito, conservano l'alloggio stesso per la famiglia, ma dagli assegni spettanti viene dedotto l'importo corrispondente all'indennità di alloggio prevista dalle relative norme.

Qualora detta indennità non risulti stabilita, l'Ufficio tecnico di finanza determina, su richiesta dell'Amministrazione, il canone corrispondente all alloggio da detrarre dagli assegni.

La deduzione di cui ai precedenti comma è operata a cura dell'Amministrazione civile dalla quale il personale dipende.

Art. 18 — Per il personale in servizio di prova l'interruzione determinata da richiamo, trattenimento alle armi o arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, implica l'obbligo di completare, dopo il congedamento, il servizio di prova. Completato con esito favorevole detto servizio, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera, ai soli effetti giuridici è retrodatata al giorno in cui la nomina sarebbe avvenuta se l'interruzione dipendente da servizio militare non si fosse verificata.

Il personale in prova rimasto in servizio civile consegue, dopo ultimato con esito favorevole il servizio di prova, la nomina al grado iniziale della carriera con riserva di anzianità rispetto a coloro che precedono in ruolo e che sono stati richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle cennate circostanze. Analoga riserva è stabilita a favore di quest'ultimo personale per la successiva promozione al grado superiore.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nei riguardi dei vincitori dei concorsi che non possano assumere il servizio di prova (o, nei casi previsti, il servizio inerente al grado direttamente conferito in seguito alla nomina), perchè sotto le armi in qualità di richiamati o di trattenuti o di arruolati volontariamente.

Art. 19. — Al personale in servizio di prova è dovuto il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, sempre che abbia effettivamente assunto servizio civile prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'articolo medesimo.

L'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, da corrispondere a detto personale, in aggiunta al trattamento militare, per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, non deve superare lo stipendio minimo del grado da conferire al termine dell'esperimento; in caso di eccedenza l'assegno mensile sarà ridotto all'accennato limite.

Ai fini del raffronto di cui al precedente art. 11 l'assegno medesimo va invece computato nel suo importo integrale.

Art. 20. — Per i funzionari dell'ordine giudiziario, che, a causa di richiamo, trattenimento alle armi o arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non possano prendere possesso dell'ufficio cui sono destinati, in seguito a nomina all'impiego, promozione o trasferimento, il termine per l'immissione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie decorrerà dal giorno del congedamento.

Nei riguardi di quelli promossi, per l'attribuzione delle competenze del nuovo grado, ai fini dell'applicazione del citato art. 1, si prescinde dall'indicata immissione nelle funzioni.

Agli uditori giudiziari richiamati, trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle circostanze di cui al primo comma, si applicano le disposizioni del precedente art. 19, nonchè quelle dell'art. 161 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2786.

Art. 21. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, la retribuzione per il personale cottimista o retribuito in relazione a quantitativo di prestazioni, è determinata ragguagliandola ai soli emolumenti che nel mese immediatamente anteriore a quello del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario siano stati percepiti a titolo di vera e propria retribuzione e di indennità caroviveri, escluso perciò quanto sia eventualmente conglobato nella retribuzione in relazione a lavoro straordinario, rimborso di spese o altre analoghe corresponsioni a qualsiasi titolo.

In caso di prestazioni saltuarie in determinati periodi dell'anno — fermi i limiti di efficacia sanciti dal precedente art. 3 quando siano ultimati i lavori pei quali il personale è stato assunto — la retribuzione mensile, ai fini dell'applicazione del citato art. 4 e del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è ragguagliata ad un dodicesimo delle competenze complessivamente percepite nell'anno precedente a titolo di compenso, computato a norma del primo comma del presente articolo e di caroviveri, quando concesso.

Art. 22. — Ai fini dell'applicazione del penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, il Ministero delle corporazioni comunicherà alle Amministrazioni centrali, su loro richiesta specifica per categoria, i provvedimenti eventualmente adottati dalle organizzazioni sindacali per regolare il trattamento delle maestranze della categoria interessata, dipendenti dall'industria privata, richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate e nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale.

Art. 23. — Le Amministrazioni, gli Istituti ed Enti di cui al primo comma dell'art. 9 del R decreto-legge n. 343, applicheranno le disposizioni dei precedenti articoli ai dipendenti personali, seguendone i criteri informatori ed opportunamente adattandole, quando necessario e previa approvazione del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, alle particolarità dei rispettivi ordinamenti.

Per altro, qualora i regolamenti organici delle Amministrazioni, Istituti ed Enti predetti prevedano — per il caso di servizio alle armi — a favore del personale classificato dai regolamenti medesimi tra i salariati, lo stesso trattamento stabilito per gli impiegati, sarà usato a detto personale salariato:

*a*) se trattasi di salariati di ruolo:

— per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, il trattamento previsto dal 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

— per il periodo successivo, il trattamento previsto dai primi tre comma dell'art. 2 del R. decreto-legge predetto;

*b*) se trattasi di salariati non di ruolo, il trattamento di cui al penultimo comma del citato art. 2.

PARTE II. — *Modalità per il pagamento degli assegni.*

Art. 24. — Per i primi due mesi, a decorrere dal giorno del richiamo o trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, le amministrazioni civili e quella militare fanno ciascuna, agli impiegati di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 10 delle presenti norme.

Scorso tale periodo, se i personali di cui trattasi sono militari di truppa, essi continuano a percepire gli assegni civili dalle Ammi-

nistrazioni di appartenenza e quelli militari dall'Amministrazione militare.

Se invece rivestono gradi di ufficiale o sottufficiale ricevono a cura delle amministrazioni civili, comprese quelle indicate nell'articolo 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, numero 343, gli assegni inerenti all'impiego civile e dall'Amministrazione militare l'eventuale eccedenza degli assegni militari rispetto a quelli civili, salvo i rimborsi previsti dal successivo art. 28.

La procedura prevista nel secondo e terzo comma del presente articolo per la corresponsione degli assegni al personale civile di ruolo si applica anche per il pagamento delle competenze dovute al personale salariato di ruolo di cui all'art. 2 del cennato decreto n. 343 e al personale civile non di ruolo di cui all'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 25. — I capi degli uffici civili da cui gli impiegati e i salariati dipendono, appongono sul documento di chiamata alle armi, o certificato di viaggio, o foglio di via un'annotazione dalla quale risulti l'amministrazione, il gruppo, grado e qualifica d'impiego e gli assegni al lordo, decurtati cioè delle sole riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, dell'impiegato o salariato; distintamente per stipendio o paga e sovrapaga, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o emolumenti corrispondenti e l'assegno personale di cui al precedente art. 12.

Essi muniscono, inoltre, l'impiegato o il salariato di una dichiarazione contenente gli stessi dati e uguale dichiarazione inviano al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) o della marina (Ragioneria centrale) o dell'aeronautica (Ragioneria centrale) o delle colonie (Ragioneria centrale), a seconda che il personale richiamato o arruolatosi volontariamente appartenga all'una o all'altra delle Forze armate dello Stato o al Regio corpo di truppe coloniali.

In ogni caso di variazione degli assegni civili le comunicazioni di cui innanzi debbono essere ripetute agli enti stessi.

Indipendentemente da tali comunicazioni, gli impiegati e i salariati hanno l'obbligo di far nota la loro qualità ai comandanti dei corpi o reparti ai quali vengono assegnati, producendo in visione la dichiarazione del capo d'ufficio.

Della conoscenza di tale obbligo gli impiegati e i salariati richiamati danno atto al capo del proprio ufficio con dichiarazione scritta.

Nel caso di trasferimento da un corpo all'altro o da un reparto ad un altro, il comandante del corpo o del reparto di provenienza riproduce sui documenti di passaggio, l'annotazione prevista dal 1° comma del presente articolo, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo della denuncia personale prevista dal 4° comma del presente articolo, all'atto della presentazione del militare al corpo o reparto ricevente.

Art. 26. — In base alle dichiarazioni e comunicazioni contemplate nel precedente articolo, il comandante del corpo o reparto:

*a*) prende nota sui registri o ruolini della qualità di impiegato civile o salariato rivestita dal militare;

*b*) stabilisce — salva l'eccezione prevista dalla successiva lettera *d*) — il trattamento da fare agli ufficiali o sottufficiali impiegati dopo i primi due mesi dal richiamo alle armi o arruolamento volontario; al termine dei quali o sospende i pagamenti o attiva il pagamento della differenza indicata nel 3° comma del precedente art. 24;

*c*) comunica alle sole Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per i rispettivi impiegati e salariati che siano ufficiali o sottufficiali, l'ammontare netto complessivo degli assegni di cui all'articolo 11, inerenti al grado militare;

*d*) chiede, in casi dubbi, all'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende, le notizie necessarie per la liquidazione della eventuale differenza.

Quando dal confronto degli assegni emerge che agli impiegati non deve essere fatto da parte dell'Amministrazione militare nessun trattamento, o quando essi dichiarino di non avervi diritto, scorsi i due mesi di cumulo, viene disposta dall'Amministrazione militare stessa la sospensione dei pagamenti senza che siano necessari accertamenti o ulteriori formalità, ferma però restando la comunicazione di cui alla precedente lettera *c*).

Cessando l'impiegato o il salariato dal servizio militare per decesso o per altre cause, l'Autorità militare provvede subito a darne comunicazione all'Amministrazione alla quale l'impiegato appartiene, anche se trattasi di militare di truppa.

Art. 27. — Gli enti militari tenuti a resa di conto debbono allegare alle contabilità da rassegnare nei termini di tempo previsti dai rispettivi ordinamenti, elenchi in doppia copia dai quali risulti:

*a*) l'indicazione esatta dell'Amministrazione civile alla quale appartiene il personale con diritto al trattamento stabilito dal Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

*b*) le generalità degli impiegati o dei salariati appartenenti a ciascuna amministrazione di cui alla precedente lettera *a*);

*c*) il grado militare, lo stipendio o paga, il supplemento di servizio attivo o sovrapaga e l'aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri spettanti a ciascun impiegato o salariato, al lordo e al netto;

*d*) l'ammontare netto degli assegni sopraindicati eventualmente pagato, perchè eccedente i corrispondenti assegni civili, per il periodo al quale la contabilità si riferisce;

*e*) il periodo cui si riferisce la segnalazione.

Per ciascuna Amministrazione civile a cui appartiene il personale amministrato, deve essere compilato l'elenco del rispettivo personale.

Per le contabilità affluenti ad uffici decentrati periferici, questi lasceranno allegato alle contabilità stesse un esemplare di ciascun elenco e rimetteranno immediatamente, in piego raccomandato, il secondo esemplare alla competente Ragioneria centrale.

Art. 28. — Il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) o della marina (Ragioneria centrale) o dell'aeronautica (Ragioneria centrale) o delle colonie (Ragioneria centrale), con la scorta delle dichiarazioni dei capi degli uffici civili indicate nell'art. 25, accertano se tutti gli elenchi di cui al precedente articolo siano pervenuti e se in essi risultino omissioni, indi provvedono, trimestralmente, al rimborso, alle sole Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, delle somme ad essi dovute e cioè:

*a*) degli interi assegni militari se uguali o inferiori a quelli civili;

*b*) degli assegni civili se inferiori a quelli militari.

Nel caso di discordanza tra gli elenchi formati dai corpi, e le comunicazioni dei capi d'ufficio, il rimborso deve essere limitato alla somma minore, salvo quanto potrà risultare dai successivi accertamenti.

I rimborsi stessi sono disposti mediante mandati diretti per le somme nette, provvedendosi dalle Amministrazioni indicate nel primo comma del presente articolo al versamento in Tesoreria delle ritenute erariali.

Gli stessi enti previsti dall'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, effettuano, alle scadenze normali, il versamento delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e per complementare o la dichiarazione dei redditi prevista a tale effetto, per le sole differenze di assegni rimaste a loro carico e fanno tutte le altre ritenute non erariali di cui gli assegni fossero colpiti, trasmettendone l'importo ai creditori.

Nessun rimborso deve essere disposto a favore delle amministrazioni statali. Però delle eventuali discordanze risultanti dalla revisione prevista nel 1° comma del presente articolo, devono rendersi edotte le competenti Amministrazioni (Ragionerie centrali).

Art. 29. — L'impiegato o il salariato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione, delegare a persona di famiglia, la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'Amministrazione civile o di parte di esse, intendendosi per persona di famiglia quelle indicate nel 1° comma, lettera *b*), dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, (coniuge, o uno degli ascendenti, oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'impiegato o salariato, è autenticata dal capo d'ufficio con la firma e il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione all'autorità militare, essa è autenticata, nelle stesse forme, dal Comandante del Corpo o del reparto ed è trasmessa, a cura dell'autorità militare, all'amministrazione civile competente.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'ufficio ordinatore del pagamento, purchè vi giunga entro il 10 del mese; se invece perviene a detto ufficio dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non intervenga la revoca.

I dipendenti statali e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione degli assegni civili, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, sopracitato, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato.

Art. 30. — Per i personali previsti dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, già in servizio militare alla data di pubblicazione del presente decreto, i capi degli uffici civili faranno subito le comunicazioni previste dall'art. 25 e rimetteranno agli impiegati, per mezzo dei corpi, lo stato degli assegni civili, chiedendo agli impiegati stessi una dichiarazione di ricevuta.

Le Amministrazioni civili che avessero sospeso i pagamenti, li ripristineranno con effetto dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto e dallo stesso giorno i corpi e reparti sospenderanno il pagamento degli assegni, attivando il pagamento delle differenze eventualmente dovute, salvo gli accertamenti indicati nella lettera *d*) del precedente art. 26.

Le differenze di assegni che fossero dovute dalle amministrazioni civili fino all'ultimo giorno del mese in cui viene pubblicato il presente decreto, sono da esse direttamente regolate, previ accordi, se del caso, con l'autorità militare.

Art. 31. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1935 - Anno XIV.

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre* 1935-XIV, *registro n.* 10 *Finanze, foglio* 396.

(5831)

---

DECRETO PRESIDENZIALE 10 novembre 1935-XIV.

**Disposizioni per l'orario continuato nei pubblici uffici.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010;

Visto il decreto Presidenziale 5 novembre 1935-XIV;

Decreta:

L'art. 4 del sopra citato decreto Presidenziale 5 novembre 1935-XIV è sostituito dal seguente:

« L'orario dei pubblici uffici è fissato dalle ore 9 alle ore 16,30, con un intervallo di riposo dalle ore 12,30 alle ore 13. Nei giorni di sabato l'orario terminerà alle ore 12,30

« Sono fatti salvi i casi di servizi speciali nei quali, con disposizione del Capo del Governo, su proposta delle Amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito ».

Il presente decreto entra in vigore dal 14 novembre 1935-XIV e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1935 - Anno XIV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *novembre* 1935 - *Anno XIV Registro n.* 10 *Finanze, foglio n.* 397. — GUALTIERI.

(5874)

---

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 1375 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Erlacher Rosina;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Erlacher Rosina fu Pietro e Posch Notburga, nata a Marebbe l'11 luglio 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Erlacher in « Alnei ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 10 luglio 1935 - Anno XIII

(4166) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1446 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Komploi Francesco;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Komploi Francesco fu Matteo e Riffeser Maria, nato a Selva l'11 aprile 1873, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Komploi in « Comploi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Senoner Marianna fu Valentino ed ai figli Francesco, Giov. Battista, Giov. Mattia e Maria Maddalena.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4167) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1535 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Winkler Carlo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Caldaro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Winkler Carlo di Francesco e Braito Elisabetta, nato a Termeno il 30 settembre 1916, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Winkler in « Braito ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4168) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1486 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mellauner Giacobbe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Mellauner Giacobbe fu Pietro e Tasser Notburga, nato a Marebbe il 12 maggio 1883, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mellauner in « Melani ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4169) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1363 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Lardschneider Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Cristina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Lardschneider Giuseppe di Anna, nato a Ortisei il 28 giugno 1909, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Lardschneider in « Larzonei ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4170) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1716 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Feltrin Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Fiè e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Feltrin Giovanni fu Quirino e Cecconet Libera, nato a Mel il 7 novembre 1881, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Feltrin in « Feltrini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Brand Cristina fu Enrico ed ai figli Federico, Guglielmo, Enrico ed Edoardo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4171) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1019 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Abarth Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Abarth Luigi di Caterina, nato a Tesimo il 14 agosto 1887, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Abarth in « Aberti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Schiestl Vittoria fu Francesco ed ai figli Luigi e Massimiliano.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4172) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1419 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Giovanni fu Pietro e Demetz Caterina, nato a Selva il 18 aprile 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Insam Maria Cristina di Giovanni ed ai figli Caterina, Giov. Battista e Bruno.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4173) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1647 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Zanett Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Postal e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Zanett Giovanni fu Francesco e fu Roncador Rosa, nato a Postal l'8 gennaio 1876, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Zanett in « Zanetti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Andrea, Rosa, Albino e Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4174) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1701 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Pinggera Federica;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Pinggera Federica di Maria in Hofer, nata a Innsbruck (Austria), il 26 novembre 1907, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pinggera in « Pinghera ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Gualtiero ed Albino.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4175) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1645 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Untertrifaller Matteo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gargazzone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Untertrifaller Matteo di Antonio e Maddalena Werner, nato a Bolzano il 3 aprile 1900, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Untertrifaller in « Sottovia ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pichler Maria fu Antonio ed ai figli Carolina, Riccardo, Giovanni ed Ermanno.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4176) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1453 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Linder Maria Cristina;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Linder Maria Cristina fu Francesco e Senoner Crescenzia, nata a Selva il 13 novembre 1911, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Linder in « Lindi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Mario Francesco.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4177) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1698 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Lercher Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Brunico e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Lercher Maria di Francesco e Hauser Caterina, nata a Brunico il 15 marzo 1913, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Lercher in « Larici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Francesco.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4178) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1644 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Raffeiner Anna;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelbello-Ciardes e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Raffeiner Anna di Tomaso e Kofler Rosa, nata a Naturno il 12 novembre 1903, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Raffeiner in « Raffaldi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Sigisfredo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4179) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1648 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Zoessmayr Alfonso;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Racines e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Zoessmayr Alfonso di Giovanni e Hofer Maria, nato a Vipiteno il 22 luglio 1906, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zoessmayr in « Romani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Dall'Olio Ada di Pietro ed ai figli Giovanni e Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4180) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1717 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Erb Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Erb Giuseppe fu Michele e Rinner Maria, nato a Merano il 21 dicembre 1900, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Erb in « Erba ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Luigia Matzoll di Paolina ed ai figli Giuseppe, Ermanno ed Osvaldo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4181) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1719 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Rier Marta;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Rier Marta fu Francesco e Trocker Anna, nata a Castelrotto il 15 marzo 1903, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rier in « Facchinelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Rodolfo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4184) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1720 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Werner Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Werner Giuseppe di Giuseppe e Nagele Maria, nato a Merano il 28 ottobre 1873, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Werner in « Verni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Eccher Eugenia di Giovanni ed ai figli Clara, Maria, Luigia, Marta, Paolo e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4185) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1700 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Baumgartner Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Baumgartner Maria fu Giacomo e Mayr Maria, nata a Velturno il 3 settembre 1895, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Baumgartner in « Giardini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana ai figli Francesco ed Anna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4186) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1695 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ritsch Rosa;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Lorenzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Ritsch Rosa di Alessio e Obermair Maria, nata a S. Lorenzo il 6 marzo 1910, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ritsch in « Rizzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Pietro.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4187) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1712 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Egger Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Genesio e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Egger Antonio di Antonio e Thurner Anna, nato a S. Genesio il 16 ottobre 1899, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Egger in « Egri ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4188) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1449 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Kanetscheider Florino

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Martino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Kanetscheider Florino di Angela, nato a Badia il 18 novembre 1907, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kanetscheider in « Canazzei ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Davall Rosalia fu Mattia ed alla figlia Clara.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4189) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1480 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mussner Giuseppe Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esercizio del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Mussner Giuseppe Antonio fu Giuseppe e Demetz Luigia, nato a Selva l'11 maggio 1884, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mussner in « Musna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Stuffer Maria Cristina di Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

(4190) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1468 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Luigi fu Vincenzo e Linder Cristina, nato a S. Cristina il 19 luglio 1880, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Perathoner Marianna fu Alfonso ed ai figli Luigi e Gisella.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

(4191) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1285 R. — IL PREFTTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giovanni Lardschneider;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Lardschneider Giovanni fu Giov. Battista e fu Mussner Elisabetta, nato a Selva il 23 agosto 1907, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Lardschneider in « Larzonei ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Perathoner Maria ed ai figli Maria e Arcangelo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

(4192) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1125 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Morandell Carolina;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Caldaro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Morandell Carolina fu Luigi e Thomaser Maria, nata a Caldaro il 5 ottobre 1914, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Morandell in « Morandelli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Riccardo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

(4193) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1651 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Aichner Luigia nata Peterlunger;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Aichner Luigia fu Giacomo e Pugneth Maria, nata a Castelrotto il 28 agosto 1894, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Aichner in « Ferrari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Brigida Berta.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

(4194) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1227 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Falbesoner Cristiano;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Falbesoner Cristiano fu Carlo e Daun Elisa, nato a Nossereith il 21 agosto 1876, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Falbesoner in « Valbino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Muigg Anna di Giovanni ed alla figlia Paola.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4195) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1408 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Rubatscher Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di San Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Rubatscher Maria fu Giacomo e Kehrer Teresa, nata a Marebbe il 5 ottobre 1892, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rubatscher in « Ruaz ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Giuliana.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

(4196) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1229 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Fink Stefano;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Fink Stefano fu Stefano e Schrott Anna, nato a Chiusa il 27 dicembre 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fink in « Finco ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Untertrifaller Maddalena di Antonio ed ai figli Ildegarda, Gualtiero, Margherita, Rosa e Paolo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4197) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1228 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Faltner Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Faltner Giuseppe di Francesca, nato a Chiusa il 31 marzo 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Faltner in « Falda ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Nitz Sofia di Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4198) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1629 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Brunel Cesare;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Brunel Cesare fu Michele e Pederiva Marianna, nato a Soraga il 14 agosto 1881, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Brunel in « Brunelli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pellegrin Raimonda di Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4199) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1631 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Fill Luigia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Fill Luigia fu Martino e Goller Maria, nata a Castelrotto il 16 giugno 1907, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fill in « Villa ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Emilio, Emma e Gisella.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4200) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1632 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Gfrei Rosa in Platter;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Postal e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Gfrei Rosa in Platter fu Giuseppe e Maria Erb, nata a Merano il 26 dicembre 1884, è accordata la restituzione del cognome di nascita in forma italiana da Gfrei in « Franchi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla naturale Marta.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4201) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1634 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Huez Carlo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gargazzone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Huez Carlo fu Luigi e Domenica Bottega, nato a Gargazzone il 24 settembre 1884, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Huez in « Uez ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Bertolini Luigia fu Luigi, ed ai figli Francesco, Luigia, Edoardo, Marta, Augusta ed Antonio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4202) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1633 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gfrei Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Postal e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gfrei Giovanni di Rosa, nato a Lagundo l'11 aprile 1908, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gfrei in « Franchi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4203) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1635 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Kostner Crescenzia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Castelrotto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Kostner Crescenzia fu Giuseppe Antonio e Urthaler Maria Orsola, nata a Castelrotto il 2 marzo 1865, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kostner in « Costa ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

(4204) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

N. 1213 R. — IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Hofeler Frida;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ultimo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Hofeler Frida di Paolina, nata a Ultimo il 4 gennaio 1911, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Hofeler in « Masetti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Ida.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 17 luglio 1935 - Anno XIII

(4205) *Il prefetto*: MASTROMATTEI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A' termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 6 novembre 1935-XIV, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1849, col quale si autorizza la spesa di L. 1.000.000 per la costruzione di ricoveri antiaerei nella città di Messina.

(5865)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1935-XIV - N. 233**

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. U. A. (Dollaro) | 12,34 | Olanda (Fiorino) | 8,3472 |
| Inghilterra (Sterlina) | 60,75 | Polonia (Zloty) | 233 — |
| Francia (Franco) | 81,25 | Spagna (Peseta) | 168,70 |
| Svizzera (Franco) | 401 — | Svezia (Corona) | 3,0793 |
| Argentina (Peso carta) | 3,35 | Rendita 3,50 % (1906) | 68,775 |
| Belgio (Belga) | 2,084 | Id. 3,50 % (1902) | 67 — |
| Canadà (Dollaro) | 12,225 | Id. 3 % lordo | 48,10 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 51,17 | Prest. redim. 3,50 % - 1934 | 66,325 |
| Danimarca (Corona) | 2,715 | Obbl. Venezie 3,50 % | 78,025 |
| Germania (Reichsmark) | 4,9456 | Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 94,425 |
| Grecia (Dracma) | 11,50 | Id. id. 5 % - Id. 1941 | 94,425 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 28,14 | Id. id. 4 % - Id. 15-2-43 | 84,725 |
| Norvegia (Corona) | 3,0021 | Id. id. 4 % - Id. 15-12-43 | 84,725 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**75ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana.**

Si notifica che nel giorno di venerdì 29 corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala al pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 75ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653 e 19 febbraio 1862 n. 473.

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto, saranno estratte n. 1326 obbligazioni sulle 63294 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1936, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1935 - Anno XIV

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5868)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

**Annullamento di marchi di fabbrica.**

I marchi di fabbrica nn. 37341, 37342, 37343, 37344, 37345, 37346, 37347, 37348, 37349, 37350, 37351, 37953 e 40836, registrati il 22 giugno 1929, l'8 novembre 1929 ed il 2 aprile 1931, al nome della « The Shell Company of Aden Limited » a Londra, e compresi, i primi, negli elenchi nn. 11-12 e 21-22, pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1932 e l'ultimo nell'elenco n. 7-8, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1934, sono stati annullati in seguito a rinuncie fatte dalla titolare con dichiarazioni del 9 agosto 1935, autenticate dal notaio John Dalton Venn a Londra, e presentate al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova il 3 settembre 1935

Roma, addì 23 ottobre 1935 - Anno XIII

(4608)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI SASSARI

**Proroga del concorso a posti di levatrice condotta.**

Con decreto prefettizio 16 settembre 1935-XIII, n. 12571, è stato prorogato al 30 novembre p. v. il concorso ai seguenti posti di levatrice condotta, indetto col precedente decreto prefettizio del 28 maggio c. a., n. 12571:

Aggius (1° reparto), Alà dei Sardi, Ardara, Bortigiadas, Bottida, Codrongianus, Cossoine, Giave, Illorai, Ittireddu, Laerru, Mara, Martis, Nuchis, Ozieri (2° reparto), Perfugas, Padria, Tissi, Torralba, Villanova Monteleone (frazione Putifigari), Consorzio Ostetrico Romana-Monteleone Roccadoria.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio sanitario della Regia prefettura di Sassari, oppure direttamente ai Comuni interessati.

*Il prefetto*: ONNIS DELICATI.

(5871)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.